

# Statuti R500



## Denominazione, scopo e sede

### Art. 1

Con la denominazione "R500" è costituita un'associazione senza scopo di lucro ai sensi degli articoli 60 e segg. del Codice civile svizzero e del presente Statuto.

### Art. 2

In occasione del cinquecentesimo anniversario della Riforma protestante e per sottolinearne l'attualità e la dimensione culturale, si costituisce un'associazione che ha per intento la realizzazione, in particolare, di uno spettacolo teatrale e musicale itinerante. A tale scopo l'associazione conferirà a un autore/compositore/regista l'incarico di scrivere e mettere in scena la pièce, che si focalizzerà in particolare sulla storia degli inizi della Riforma in Ticino e l'esilio di un centinaio di riformati da Locarno.

Con il sostegno morale della Chiesa evangelica riformata nel Ticino (CERT), l'associazione gode inoltre dell'appoggio di un Comitato di patrocinio.

### Art. 3

L'associazione ha sede presso il segretariato della Chiesa evangelica riformata nel Ticino, Via Landriani 10, 6900 Lugano.

## Organizzazione e amministrazione

### Art. 4

Gli organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea generale
- il Comitato
- l'Ufficio di revisione

### Art. 5

Le risorse finanziarie dell'associazione sono costituite:

- dalle quote ordinarie dei membri
- da sponsor
- da donazioni
- da eventuali sussidi pubblici

L'esercizio annuale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Gli obblighi finanziari dell'associazione sono garantiti dal suo patrimonio ed è esclusa la responsabilità dei membri.

## Membr

### Art. 6

Possono diventare membri tutte le persone e gli organismi che condividono e sostengono gli scopi di cui all'art. 2.

### Art. 7

L'associazione è composta da:

- membri individuali
- membri collettivi

È membro dell'associazione chi si impegna a versare un contributo finanziario o mette a disposizione le proprie risorse.

### Art. 8

Le domande di ammissione vanno presentate al Comitato, che decreta l'ammissione dei nuovi membri e ne informa l'Assemblea generale.

**Art. 9**

Lo status di membro si estingue in seguito a:

- a) dimissioni. Le dimissioni non esonerano dal versamento della quota annuale.
- b) esclusione «per validi motivi».

L'esclusione è di competenza del Comitato. L'interessato può presentare ricorso contro tale decisione davanti all'Assemblea generale. Il mancato pagamento recidivo della quota per due anni comporta l'esclusione dall'associazione.

**Assemblea generale****Art. 10**

L'Assemblea generale è l'organo supremo dell'associazione ed è composta da tutti i suoi membri.

**Art. 11**

L'Assemblea generale ha le seguenti competenze:

- adotta e modifica lo Statuto
- nomina i membri del Comitato e dell'Ufficio di revisione
- decide la linea di lavoro e dirige le attività dell'associazione
- approva i rapporti, i consuntivi e vota il bilancio preventivo
- dà lo scarico al Comitato e all'Ufficio di revisione
- stabilisce la quota annuale dei membri individuali e collettivi
- si pronuncia sugli altri progetti iscritti all'ordine del giorno.

L'Assemblea generale può occuparsi o essere incaricata di occuparsi di qualunque questione che non ha affidato a un altro organo.

**Art. 12**

Il Comitato convoca le assemblee con almeno 20 giorni di anticipo. Il Comitato può convocare un'Assemblea generale straordinaria ogni qualvolta ve ne sia la necessità.

**Art. 13**

L'Assemblea è presieduta dal presidente o da un altro membro del Comitato.

**Art. 14**

Le decisioni dell'Assemblea generale vengono adottate con la maggioranza semplice dei membri presenti. In caso di parità di voti quello del presidente è decisivo.

**Art. 15**

Le votazioni si effettuano per alzata di mano. Su richiesta di almeno 5 membri si vota a scrutinio segreto. Non è possibile votare per procura.

**Art. 16**

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del Comitato.

**Art. 17**

L'ordine del giorno dell'Assemblea annuale (detta ordinaria) deve necessariamente includere:

- il rapporto del Comitato sull'attività dell'associazione durante l'anno passato
- uno scambio di vedute/decisioni sull'andamento dell'associazione
- i libri contabili e i rapporti dell'Ufficio di revisione
- l'elezione dei membri del Comitato e dell'Ufficio di revisione
- le proposte individuali.

**Art. 18**

Il Comitato è tenuto a inserire nell'ordine del giorno dell'Assemblea generale (ordinaria o straordinaria) qualunque proposta presentata da un membro almeno 10 giorni prima.

**Art. 19**

L'Assemblea generale straordinaria si riunisce su convocazione del Comitato o su richiesta di un quinto dei membri dell'associazione.

## **Comitato**

### **Art. 20**

Il Comitato mette in atto e applica le decisioni dell'Assemblea generale. Dirige l'associazione e prende tutte le misure necessarie al raggiungimento degli obiettivi. Il Comitato si occupa di tutti i punti che non sono espressamente riservati all'Assemblea generale.

### **Art. 21**

Il Comitato è composto da almeno tre membri nominati per due anni dall'Assemblea generale. Il Comitato si autodetermina. Si riunisce ogni volta che le questioni dell'associazione lo esigono.

### **Art. 22**

L'associazione è vincolata dalla firma collettiva di due membri del Comitato.

### **Art. 23**

Il Comitato ha il compito di:

- dirigere e rappresentare l'associazione
- prendere misure utili al raggiungimento degli obiettivi
- convocare le assemblee generali, ordinarie e straordinarie
- prendere decisioni relative all'ammissione e alla dimissione di membri o alla loro eventuale esclusione attuare le decisioni dell'Assemblea generale
- garantire l'applicazione dello Statuto, redigere i regolamenti e amministrare i beni dell'associazione

### **Art. 24**

Il Comitato è responsabile della contabilità dell'associazione.

### **Art. 25**

Il Comitato può assumere i collaboratori dipendenti e volontari dell'associazione. Può conferire un mandato a tempo determinato a qualunque persona dell'associazione, o esterna a essa, compatibilmente con gli scopi dell'associazione.

## **Ufficio di revisione**

### **Art. 26**

L'Ufficio di revisione verifica la gestione finanziaria dell'associazione e presenta un rapporto all'Assemblea generale. È composto da due revisori eletti dall'Assemblea generale. La rielezione è possibile.

## **Scioglimento**

### **Art. 27**

L'associazione verrà sciolta una volta raggiunti i suoi scopi di cui all'art. 2.

Il saldo attivo verrà devoluto in parti uguali alla Schweizerische Reformationsstiftung (c/o Evangelisch-reformierte Kirche des Kantons Freiburg, Prehlstrasse 11, 3280 Murten) e alla Comunità di lavoro delle chiese cristiane in Ticino, (c/o CERT, via Landriani 10, 6900 Lugano).

Il presente Statuto è stato adottato dall'Assemblea costituente del 27 aprile 2015 a Bellinzona.

Per l'associazione

Il presidente:

**Allegato:****Comitato patrocinatore**

- Campi Emidio, Baden Prof. Dr. theol.
- Canevascini Venturelli Simona, Canobbio lic.phil.
- Marty Dick, Fescoggia Dr.iur.
- Ulbrich Tobias, Novaggio Pastore, presidente CERT
- Wipf Thomas, Winterthur Dr. theol. h.c., pastore

**Comitato**

- Presidente: Canevascini Venturelli Simona, Canobbio
- Cassiere: Senn Alfred, Cureglia
- Direttore artistico: Sangiorgio Remo, Giubiasco
- Pubbliche relazioni: Driussi Gino, Lugaggia
- Segretariato: segretariato CERT, Claudia Giopelli, Lugano

**Membri**

- Campoli Daniele, Origlio, pastore
- de Petris Paolo, Bellinzona, pastore
- Feitknecht Ulrico, Contone, ingegnere agronomo
- Schäfer Wini, Udligenswil, pastore